



**COMUNE DI POPPI (AR)**  
**Ufficio dello Stato Civile**  
**Telefono 0575\*50.22.24**  
**Indirizzo E-MAIL: [c.poppi@postacert.toscana.it](mailto:c.poppi@postacert.toscana.it)**



**MODULO PER RICHIEDERE CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE**

(Art. 450 CC; artt. 108-109 D.P.R. n. 396/2000; Art. 177 D.Lgs. n. 196/2003)

**AII'UFFICIO DELLO STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI POPPI**

Protocollo num. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ in Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

**CHIEDE DI POTER ACQUISIRE:**

Certificato  nascita  morte  matrimonio

Estratto per riassunto  nascita  morte  matrimonio

Estratto per riassunto con paternità e maternità  nascita

Estratto per copia integrale **relativo ai seguenti atti di stato civile conservati in codesto comune:**

Atto di nascita

Atti di matrimonio

Atto di morte

Atto di cittadinanza

Atto di \_\_\_\_\_

a nome di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ in Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**IN CASO DI RICHIESTA FATTA DA TERZE PERSONE INDICARE LE MOTIVAZIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA:**

Spazio da compilare esclusivamente in caso di richiesta di **estratto per copia integrale** o per **estratto di nascita contenente estremi di paternità e maternità**

Per le seguenti finalità: .....

.....

Luogo \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma leggibile dichiarante

**Si allega copia di un documento di identità (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).**

## Codice Civile Articolo 450 - Pubblicità dei registri dello stato civile

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

### Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile Articolo 1

L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento.

#### Articolo 2

L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimazione o di filiazione.

#### Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

### Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

#### Articolo 107 - Estratti per copia integrale

1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
  - a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
  - b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
  - c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

#### Articolo 108 – Contenuto

1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
  - a) l'indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
  - b) la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; c) il bollo dell'ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.

#### Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Articolo 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

[...] 3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 **è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce**, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L'art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 432

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 432/1957 è consentito il rilascio dell'estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori "per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione" su richiesta:

- dell'interessato intestatario dell'atto, se maggiorenne;
- del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenni;
- di terza persona formalmente delegata dall'intestatario